

Civile Ord. Sez. 1 Num. 5553 Anno 2023

Presidente: NAZZICONE LOREDANA

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 22/02/2023



### **ORDINANZA**

sul ricorso 14749-2018 proposto da:

ADIP SA, quale socio della ADL American Dataline s.r.l., e  
CRISTIANO VALENTINA, già legale rappresentante della ADL  
American Dataline s.r.l., rappresentati e difesi dall'Avvocato  
DOMENICO FESTA per procure in calce al ricorso;

**- ricorrenti -**

**contro**

FALLIMENTO DELLA ADL AMERICAN DATALINE S.R.L.,  
rappresentato e difeso dagli Avvocati RENATO PASTORELLI e  
TOMMASO MANFEROCE per procura in calce al controricorso;

**nonché**

CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A., rappresentata e difesa  
dagli Avvocati ROBERTO CASUCCI e BENEDETTO GARGANI per  
procura a margine del controricorso;

**e**

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., poi incorporata da  
INTESA SAN PAOLO S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato  
GIANNI SOLINAS per procura in calce al controricorso;

**- controricorrenti -**

avverso la SENTENZA n. 829/2018 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, depositata il 5/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/2/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

### **FATTI DI CAUSA**

**1.1.** La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo avverso la sentenza con la quale, nel 2017, il tribunale di Treviso, su istanza della Credit Agricole Friuladria s.p.a., ha dichiarato il fallimento della ADL American Dataline s.r.l..

**1.2.** La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che l'art. 10 l.fall., nella parte in cui prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo, detta un principio generale, *"applicabile in tutti i casi di cessazione da parte della società dell'attività imprenditoriale e, quindi, anche nell'ipotesi di trasformazione in comunione di azienda che si connota per il venir meno dell'attività di impresa e per il determinarsi di una contitolarità sui beni"*, ha ritenuto che tale principio *"non preclude la possibilità di dichiarare il fallimento anche nei confronti di chi ha perduto la qualità di imprenditore commerciale"*, sempre che ciò accada, come nel caso in esame, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 10 l.fall..

**1.3.** La corte, quindi, all'esito di un giudizio nel quale è intervenuta la Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., ha rigettato il reclamo.

**1.4.** La ADIP SA, quale socio della ADL American Dataline s.r.l., e Cristiano Valentina, già legale rappresentante della ADL

American Dataline s.r.l., con ricorso notificato il 5/5/2020, hanno chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza.

**2.1.** Hanno resistito, con distinti controricorsi, il Fallimento della ADL American Dataline s.r.l., la Credit Agricole Friuladria s.p.a. e la Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., poi incorporata da Intesa San Paolo s.p.a. per atto di fusione del 10/7/2018, i quali hanno depositato memorie.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**3.1.** Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disp. sulla legge in generale e dell'art. 10 l.fall., in riferimento alla disciplina applicabile alla comunione di godimento derivata dalla trasformazione eterogenea di società di capitali, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la trasformazione della società reclamante in comunione d'azienda e la sua conseguente cancellazione dal registro delle imprese non impediva la dichiarazione del suo fallimento ove intervenuta nel rispetto del termine di un anno previsto dall'art. 10 l.fall..

**3.2.** Così facendo, tuttavia, hanno osservato i ricorrenti, la corte d'appello ha omesso di considerare che la trasformazione della società in una comunione di godimento ai sensi dell'art. 2500 *septies* c.c., senza estinguere l'ente trasformato, comporta la cessazione non della sua attività ma solo della sua natura imprenditoriale e, di conseguenza, la cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

**3.3.** La società reclamante, quindi, una volta cancellata dal registro delle imprese a seguito della sua trasformazione in comunione d'azienda, non poteva essere dichiarata fallita non potendo trovare applicazione l'art. 10 l.fall. in quanto relativo

alla diversa ipotesi della società cancellata per intervenuta cessazione dell'attività.

**3.4.** L'atto di trasformazione, peraltro, hanno aggiunto i ricorrenti, determina un effetto novativo che, nel caso di trasformazione eterogenea da società di capitali in comunione di azienda, comporta la cancellazione della società e la conseguente prosecuzione di tutti i suoi rapporti giuridici (anche processuali) in capo ai soci, oggi comunisti dell'azienda stessa, per cui la legittimazione passiva non spetta alla società, ormai cancellata ma ai suoi precedenti soci ed oggi comunisti dell'azienda.

**3.5.** Con il secondo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme dettate dagli artt. 1100, 2248, 2500 *septies* c.c. e 10 l.fall., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la trasformazione della società reclamante in comunione d'azienda e la sua conseguente cancellazione dal registro delle imprese non impediva la dichiarazione del suo fallimento ove intervenuta nel rispetto del termine di un anno previsto dall'art. 10 l.fall., senza, tuttavia, considerare che, a seguito della trasformazione eterogenea della società in comunione d'azienda, l'attività dei comproprietari non si è concretizzata nella gestione diretta dei beni aziendali essendo, per contro, intervenuto l'affitto dell'azienda.

**3.6.** Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2248, 2495, 2500 *septies*, 2740 c.c. e 10 l.fall. nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la trasformazione della società reclamante in comunione d'azienda

e la sua conseguente cancellazione dal registro delle imprese non impediva la dichiarazione del suo fallimento ove intervenuta nel rispetto del termine di un anno previsto dall'art. 10 l.fall., senza, tuttavia, considerare che: - ai sensi dell'art. 2500 *novies* c.c., nella trasformazione eterogenea di una società di capitali, i creditori sociali possono opporsi alla trasformazione con rinvio alla disciplina di cui all'art. 2495 c.c. in tema di perdita di garanzia patrimoniale.; - sulla base del combinato disposto degli artt. 2495 e 2248 c.c., i nuovi titolari della comunione di godimento aziendale devono rispondere illimitatamente, con tutto il loro patrimonio, di tutti debiti della società trasformata, dovendosi ricordare che, non esistendo un ente dotato di soggettività giuridica, i rapporti giuridici attivi e passivi riferibili alla comunione di godimento sono imputati ai singoli comunisti; ai sensi dell'art. 2495 c.c., pertanto, in seguito alla trasformazione della società, si determina un fenomeno successorio in virtù del quale le obbligazioni della società non si estinguono, ma traslano a carico dei soci; - il mancato decorso del termine di cui all'art. 10 l.fall., di conseguenza, risulta essere del tutto irrilevante, in quanto diretto a tutelare le ragioni creditorie che, nel caso di specie, risultano tutelate attraverso il diverso meccanismo delineato dagli artt. 2495 e 2740 c.c., che determina un'estensione della responsabilità patrimoniale attraverso la responsabilità illimitata dei soci per i pregressi debiti sociali.

**3.7.** Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10 l.fall. e dell'art. 2498 c.c., e, comunque, l'omesso esame di un fatto decisivo dibattuto tra le parti, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la trasformazione della società reclamante in comunione d'azienda

e la sua conseguente cancellazione dal registro delle imprese non impediva la dichiarazione del suo fallimento ove intervenuta nel rispetto del termine di un anno previsto dall'art. 10 l.fall., senza, tuttavia, considerare che la trasformazione prevista dall'art. 2500 *septies* c.c. non ha comportato l'estinzione della pregressa società di capitali ma la sua trasformazione in altro ente giuridico, e cioè la comunione di azienda, non potendosi predicare nel caso in esame l'esistenza di una ipotesi successoria quanto piuttosto di una fattispecie modificativa, i cui effetti sono regolati dalle norme a tutela dei creditori della società (art. 2500 *novies* c.c.) e degli effetti della trasformazione sui diritti attivi e gli obblighi già esistenti (art. 2498 c.c.), e che, dunque, non trova applicazione nel caso in esame l'art. 10 l.fall., la cui norma interviene allorquando si verifica la cancellazione in seguito alla cessazione dell'attività e non già quanto, come nel caso di specie, alla cancellazione segua la trasformazione della società in una comunione d'azienda, la cui attività non è l'esercizio dell'impresa ma il mero godimento dell'azienda stessa.

**4.1.** I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili ex art. 360 *bis* n. 1 c.p.c..

**4.2.** Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di chiarire, senza che il ricorso abbia offerto elementi per mutare tale orientamento, che la trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda, ai sensi dell'art. 2500 *septies* c.c., non preclude la dichiarazione del fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese (Cass. n. 16511 del 2019) e che, in caso di trasformazione di una società di capitali in comunione di azienda, i creditori muniti di titolo anteriore alla trasformazione beneficiano, pertanto, dell'originario regime di responsabilità della società, la quale nel termine di cui all'art. 10 l.fall. potrà

essere dichiarata fallita, dovendo escludersi che l'opposizione dei creditori prevista dall'art. 2500 *novies* c.c. costituisca un rimedio sostitutivo al fallimento, trattandosi piuttosto di uno strumento aggiuntivo che appronta una tutela di intensità inferiore (Cass. n. 23174 del 2020).

**4.3.** Tale principio è stato applicato anche in caso di trasformazione di una società a responsabilità limitata in associazione sportiva ovvero in società semplice, stabilendo, tanto nell'uno (Cass. n. 1519 del 2021), quanto nell'altro caso (Cass. n. 10302 del 2020), che la società trasformata è suscettibile di essere dichiarata fallita entro il termine di un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.

**4.4.** Del resto, diversamente ragionando si potrebbe correre il rischio di favorire operazioni negoziali volte proprio, in prossimità della decozione e della dichiarazione di fallimento delle società, a determinare la trasformazione, pur consentita dall'ordinamento, di quest'ultime in enti ovvero altre entità giuridiche non fallibili, non consentendo l'apertura del concorso dei creditori sui beni della società debitrice.

**5.** Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev'essere dichiarato.

**6.** Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

**7.** La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida, per ciascuno di essi, in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima